

situazione amministrativa delle polizze mediante il pagamento dei premi scaduti maggiorati dei relativi interessi di mora.

Nelle more del pagamento dei premi si può verificare qualche sinistro nella Collettiva e, in base alle norme delle Convenzioni, le polizze sinistrate dovrebbero, a rigore, essere liquidate soltanto per il loro valore di riduzione.

Considerato, però, che la sospensione del pagamento dei premi avviene, in tali casi, per cause di forza maggiore e non per negligenza da parte dell'Azienda contraente, e che la ripresa del pagamento dei premi si determina per tutte le polizze della Collettiva, e non soltanto per quelle sinistrate, e tenuto conto, altresì, che all'atto della regolarizzazione contabile della Collettiva stessa vengono corrisposti gli interessi di mora stabiliti in Convenzione, si ritiene che tali circostanze possano sanare le irregolarità verificatesi e, quindi, possano essere ammesse a liquidazione integrale le polizze colpite da sinistro nelle more del pagamento dei premi causate dai mo-